

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Debiti



Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016
ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017,
il 4 maggio 2022, il 19 aprile 2023 ed il 18 marzo 2024

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'“*istituto nazionale per i principi contabili*” ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con l'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico e agisce in modo indipendente secondo i canoni di efficienza e di economicità previsti nel proprio statuto. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell'agosto 2014 ed aggiornava la versione del maggio 2005.

INDICE

	par.
FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1
AMBITO DI APPLICAZIONE	2-3
DEFINIZIONI	4-20
Definizioni tratte dai principi contabili internazionali.....	16-20
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI	21-37
Il contenuto delle singole voci di debito.....	25-36
Bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.)	37
RILEVAZIONE INIZIALE	38-57
Requisiti per l’iscrizione iniziale dei debiti.....	38-40
Rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato.....	41-53
<i>Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione</i>	43-47
<i>Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione</i>	48-53
Rilevazione iniziale dei debiti non valutati al costo ammortizzato e non soggetti ad attualizzazione nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.)	54-57
VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE	58-72
Valutazione successiva dei debiti valutati al costo ammortizzato.....	58-66
Valutazione successiva dei debiti non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.).....	67-72
ELIMINAZIONE CONTABILE	73-73C
CASI PARTICOLARI	74-80
NOTA INTEGRATIVA	81-89
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria.....	81-84
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.)...	85-87
Informazioni relative alle micro imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.).....	88-89
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	90-90C
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE	91-95B
APPENDICE A – OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO	
I DEBITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	

ESEMPI ILLUSTRATIVI	
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE	

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 19 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “*I debiti nella legislazione civilistica*”.
3. Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative ai debiti.

DEFINIZIONI

4. I *debiti* sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti.
5. I debiti differiscono dai fondi per rischi ed oneri che, invece, accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell’esercizio.
6. I debiti differiscono dagli impegni che rappresentano accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni assunte o a svolgere o eseguire determinate azioni o attività.
7. Le *disponibilità liquide* sono rappresentate da:
 - depositi bancari e postali;
 - assegni;
 - denaro e valori in cassa.
8. Il *valore nominale* di un debito è l’ammontare, definito contrattualmente, che occorre pagare al creditore per estinguere il debito.
9. Il *tasso di interesse nominale* di un debito è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi passivi nominali lungo la durata del debito.
10. Il *tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali* è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni,

pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito), ma non considera i costi di transazione.

11. L'*attualizzazione*, sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l'applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno pagati in una o più date future.
L'*attualizzazione* è prevista dall'art. 2426, comma 1, n. 8 laddove si richiede che la valutazione dei debiti tenga conto anche del "fattore temporale" nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse *desumibile dalle condizioni contrattuali* risulti significativamente diverso da quello di mercato.
12. Il *tasso di interesse di mercato* è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il debito. Nel determinare tale tasso d'interesse si deve massimizzare l'utilizzo di parametri osservabili sul mercato.
13. L'*aggio* di emissione di un prestito obbligazionario è la differenza positiva tra il prezzo di emissione delle obbligazioni e il loro valore nominale (prestito obbligazionario emesso sopra la pari).
14. Il *disaggio* di emissione di un prestito obbligazionario è la differenza negativa tra il prezzo di emissione delle obbligazioni e il loro valore nominale (prestito obbligazionario emesso sotto la pari).
15. Il *bilancio in forma ordinaria* è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c. e dalle società che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-*ter* c.c..

Definizioni tratte dai principi contabili internazionali

16. L'art. 2426, comma 2, del codice civile prescrive che per la definizione di costo ammortizzato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. Lo IAS 39 (par. 9), adottato dall'Unione europea e in vigore al momento della pubblicazione di questo principio, ricomprende i debiti tra le passività finanziarie e fornisce le seguenti definizioni con riferimento al criterio del costo ammortizzato di attività e passività finanziarie.
17. "Il *costo ammortizzato* di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".
18. "Il *criterio dell'interesse effettivo* è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo".

19. “Il *tasso di interesse effettivo* è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un’entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un’opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l’entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)”.
20. “I *costi di transazione* sono costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario”. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

21. L’articolo 2424 del codice civile prevede che i debiti siano esposti nel passivo dello stato patrimoniale nella voce D “*Debiti*”, con la seguente classificazione:
1. *obbligazioni;*
 2. *obbligazioni convertibili;*
 3. *debiti verso soci per finanziamenti;*
 4. *debiti verso banche;*
 5. *debiti verso altri finanziatori;*
 6. *acconti;*
 7. *debiti verso fornitori;*
 8. *debiti rappresentati da titoli di credito;*
 9. *debiti verso imprese controllate;*
 10. *debiti verso imprese collegate;*
 11. *debiti verso controllanti;*
 - 11-bis. *debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;*
 12. *debiti tributari;*

13. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

14. altri debiti.

- 21A. La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.
22. L'articolo 2424 del codice civile richiede la separata indicazione, per ciascuna voce dei debiti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
23. Ai fini dell'indicazione degli importi esigibili entro o oltre l'esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio.
24. Nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile entro l'esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine. Se rilevante, tale evento è illustrato nella nota integrativa secondo quanto previsto dall'OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
- Nel caso in cui la sostituzione di un prestito a breve con un prestito a lungo termine si concluda tra la data di riferimento del bilancio e la data di formazione del bilancio, il debito continua a essere classificato come esigibile entro l'esercizio successivo. Se rilevante, tale evento è illustrato nella nota integrativa secondo quanto previsto dall'OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Il contenuto delle singole voci di debito

25. *Obbligazioni e obbligazioni convertibili.* Le voci D1 e D2 dello stato patrimoniale passivo accolgono rispettivamente i debiti per obbligazioni e per obbligazioni convertibili in azioni. Le obbligazioni possono essere emesse sopra o sotto la pari, a tasso fisso, a tasso variabile o indicizzate, possono offrire interessi corrisposti periodicamente o essere di tipo *zero-coupon*. I debiti verso gli obbligazionisti includono gli interessi maturati.
26. *Debiti verso soci per finanziamenti.* La voce D3 contiene l'importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione. Non è rilevante ai fini della classificazione nella voce D3 la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. L'elemento discriminante per considerare il debito un finanziamento e non un contributo va individuato esclusivamente nel diritto dei soci previsto contrattualmente alla restituzione delle somme versate (indipendentemente dalle possibilità di rinnovo dello stesso finanziamento). Infatti, per questa tipologia di versamenti il loro eventuale

passaggio a patrimonio netto necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto di capitale.

Nella voce D3 sono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante.

27. *Debiti verso banche.* La voce D4 ricomprende i debiti contratti nei confronti delle banche indipendentemente dalla loro forma tecnica. Sono ricomprese nella voce gli scoperti di conto corrente, le anticipazioni a scadenza fissa, anticipi su fatture o ricevute bancarie, i finanziamenti a diverso titolo.
28. *Debiti verso altri finanziatori.* Nella voce D5 sono iscritti i *debiti* finanziari contratti con finanziatori diversi dagli obbligazionisti, soci, banche, imprese controllate, collegate, controllanti e imprese soggette a comune controllo. Pertanto, a titolo esemplificativo, nella voce sono ricompresi:
 - i prestiti da terzi (non banche) fruttiferi ed infruttiferi;
 - i prestiti da società finanziarie (ad esempio società di *factoring*);
 - le polizze di credito commerciale (*commercial papers*).
29. *Acconti.* La voce D6 accoglie i debiti per anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate; inoltre accoglie i debiti per acconti, con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
30. *Debiti verso fornitori.* La voce D7 accoglie i debiti originati da acquisizioni di beni o servizi. I debiti verso i fornitori rappresentati da imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti sono iscritti rispettivamente nelle voci D9, D10, D11 e D11-*bis*.
31. *Debiti rappresentati da titoli di credito.* La voce D8 rileva tutti i debiti che sono rappresentati da titoli di credito, siano essi commerciali o finanziari; si tratta principalmente di cambiali commerciali, cambiali finanziarie e certificati di investimento.
Nella voce non sono, invece, rilevate le cambiali rilasciate a fornitori, banche ed altri creditori esclusivamente a titolo di garanzia, utilizzabili dagli stessi qualora si rendesse necessario smobilizzare i propri crediti, in quanto il debito è già esposto in bilancio.
32. *Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti.* Per la definizione di imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti si rinvia al disposto normativo dell'art. 2359 c.c.. Le voci D9, D10, D11 e D11-*bis* accolgono rispettivamente i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.
La voce D11 accoglie, oltre ai debiti verso le controllanti dirette diversi da quelli classificabili in D3 secondo il paragrafo 26, anche i debiti verso le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.
La voce D11-*bis* accoglie i debiti verso imprese soggette a comune controllo (cd. imprese sorelle), diverse dalle imprese controllate, collegate o controllanti.
33. *Debiti tributari.* La voce D12 accoglie le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte correnti dell'esercizio in corso e degli esercizi precedenti (dirette ed indirette) dovute

in base a dichiarazioni dei redditi, per *accertamenti* definitivi o contenziosi chiusi, per ritenute operate come sostituto d'imposta e non versate alla data di bilancio, nonché i tributi di qualsiasi tipo. Le passività per imposte probabili, il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell'esercizio, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi, contenziosi in corso e altre fattispecie similari, sono iscritte nella voce B2 "*Fondi per imposte, anche differite*".

34. *Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale.* La voce D13 accoglie i debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale derivanti da obblighi contributivi, previdenziali o assicurativi, derivanti da: i) norme di legge; ii) contratto collettivo di lavoro; iii) accordi integrativi locali o aziendali. Sono inclusi in questa voce anche gli importi dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti a carico dei dipendenti.
35. *Altri debiti.* La voce D14 costituisce una posta residuale in cui confluiscono tutte le voci di debito che non hanno trovato una specifica collocazione nelle precedenti voci. A titolo esemplificativo nella voce sono ricompresi i debiti nei confronti:
- degli amministratori e dei sindaci per emolumenti;
 - dei soci per dividendi deliberati ma non ancora distribuiti, per restituzioni di capitale sociale e per distribuzioni di altre riserve deliberate ma non ancora eseguite;
 - di obbligazionisti per obbligazioni estratte;
 - dei dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato maturate ma non ancora corrisposte incluse le mensilità aggiuntive maturate e i debiti per ferie, permessi e altri istituti contrattuali o legali maturati e non goduti.
36. I debiti verso i propri debitori non possono essere compensati e sono rilevati tra le passività in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2423-ter, comma 6, che vieta la compensazione tra partite. La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio, la compensazione legale *ex* articolo 1243, comma 1, codice civile).

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

37. L'articolo 2435-bis codice civile, che disciplina il bilancio in forma abbreviata, prevede che "*lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani*". Inoltre, lo stesso articolo prevede che la voce E "*Ratei e i risconti*" del passivo può essere compresa nella voce D "*Debiti*". Pertanto, i debiti ed i ratei e risconti passivi possono essere esposti nel passivo dello stato patrimoniale nel loro complesso come unica voce. In ogni caso, occorre separatamente indicare gli importi dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile.

Pertanto, le società di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. possono non rispettare quanto previsto ai paragrafi 21 e da 25 a 35.

L'articolo 2435-ter, comma 5, del codice civile prevede che "*agli enti di investimento e alle*

imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D". Pertanto, tali soggetti non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti passivi nella voce D "Debiti".

RILEVAZIONE INIZIALE

Requisiti per l'iscrizione iniziale dei debiti

38. I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verifica il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici.

Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici avvenga diversamente:

- a) in caso di acquisto di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi;
- b) per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita;
- c) nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l'art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, nel bilancio dell'acquirente, l'iscrizione del bene avviene alla consegna a fronte della rilevazione di un debito, relativo alle rate non scadute, indipendentemente dal passaggio del titolo di proprietà.

I debiti originati da acquisti di servizi sono rilevati in base allo stato di avanzamento delle prestazioni ricevute se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- a) il contratto tra le parti prevede che l'obbligo al pagamento del corrispettivo per l'acquirente matura via via che la prestazione è ricevuta; e
- b) l'ammontare del costo di competenza può essere misurato attendibilmente.

Se tali condizioni non sono rispettate il debito, ed il relativo costo, sono rilevati quando la prestazione è stata completata.

39. I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

40. L'iscrizione di un debito di finanziamento avviene all'erogazione del finanziamento.

I prestiti obbligazionari sono iscritti al momento della sottoscrizione.

I debiti per gli acconti da clienti vengono iscritti quando sorge il diritto all'incasso dell'acconto.

Nel caso dei debiti tributari, dei debiti verso istituti di previdenza e assistenza e degli altri debiti, l'iscrizione del debito avviene quando è sorta l'obbligazione al pagamento, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

Rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato

41. L'art. 2426, comma 1, n. 8 c.c. prescrive che *“i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”*.
42. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 54-57. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

43. Le regole relative al calcolo del costo ammortizzato si applicano a tutti i debiti che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide.
44. Quando un debito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, salvo quanto previsto dai paragrafi 48-53, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito.
45. I costi di transazione, quali le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell'immobile e altri costi accessori per l'ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari, le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione (es.: spese legali e commissioni iniziali) sostenuti per l'emissione di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi passivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del debito da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili (si veda par. 63). Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti; ciò è presumibile se i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
46. Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell'interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del debito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale. In caso di interessi contrattuali a tasso variabile si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 64.
47. I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il debito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e, quando contrattualmente previsto, la probabilità che l'estinzione anticipata del debito si verifichi. Essi includono, nel caso di prestiti obbligazionari, anche il pagamento di eventuali premi riservati

ai possessori di obbligazioni estratte a sorte. In caso di una variazione nelle stime dei flussi finanziari futuri si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 61.

Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

48. L'art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione dei debiti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato.
49. Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame.
50. Qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito. In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione come definiti al paragrafo 20. Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (da confrontare con il tasso di mercato) include le commissioni contrattuali tra le parti dell'operazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza e non comprende i costi di transazione come definiti al paragrafo 20; tuttavia, se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale.
51. Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell'attualizzazione, occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale. Salvo il caso previsto dal paragrafo 64, se il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale successivamente si discosta dai tassi di mercato, esso non è comunque aggiornato.
52. I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi costi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.
53. Nel caso dei debiti di natura finanziaria, la differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato ai sensi del paragrafo 50 utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra i proventi finanziari o tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che le *sostanza dell'operazione o del contratto* non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione.

Rilevazione iniziale dei debiti non valutati al costo ammortizzato e non soggetti ad attualizzazione nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

54. Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile, i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
55. Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i paragrafi 41-53 non si applicano e la rilevazione iniziale del debito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.
56. Nel caso di prestiti obbligazionari:
 - gli aggi di emissione sono rilevati tra i risconti passivi nella classe E del passivo dello stato patrimoniale;
 - i disaggi di emissione sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale.
57. I costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti, quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, gli oneri di perizia dell'immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziari ed eventuali altri costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale.

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

Valutazione successiva dei debiti valutati al costo ammortizzato

58. Le regole relative al calcolo del costo ammortizzato si applicano a tutti i debiti che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide.
59. Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.
60. Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:
 - a) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
 - b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del debito;
 - c) sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.

61. Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sarà rimborsato anticipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.
62. Nel caso di estinzione anticipata di un debito a condizioni o in tempi non previsti nell'ambito della stima dei flussi finanziari futuri, la differenza tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari. Ciò si applica anche nel caso di estinzione anticipata di un prestito obbligazionario.
63. Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all'estinzione del debito, ad eccezione del caso descritto al paragrafo 64.
64. Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto. Nel ricalcolare il tasso di interesse effettivo, in alternativa all'utilizzo della curva dei tassi attesi, si può proiettare l'ultimo tasso disponibile. Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato; può essere il caso delle clausole contrattuali di "step-up" o di "step-down" che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell'8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza).
65. Le regole relative alla valutazione successiva dei prestiti obbligazionari non sono disciplinate in modo specifico in quanto ricomprese nella tecnica del costo ammortizzato.
66. [CANCELLATO]

Valutazione successiva dei debiti non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

67. Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile, i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
68. Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i paragrafi 58-66 non si applicano e la valutazione successiva del debito è effettuata al valore nominale più gli interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti i pagamenti per capitale e interessi.

69. Nel caso di prestiti obbligazionari:

- gli aggi di emissione rilevati tra i risconti passivi, sono accreditati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti a rettifica degli interessi passivi nominali;
- i disaggi di emissione rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali;
- al momento del rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sotto la pari, il valore residuo del disaggio e dei costi di transazione non ancora ammortizzati iscritti tra i risconti attivi è addebitato al conto economico come onere finanziario per la parte corrispondente alle obbligazioni estratte;
- al momento del rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sopra la pari, l'eventuale valore residuo dell'aggio non ancora ammortizzato iscritto tra i risconti passivi è accreditato al conto economico come provento finanziario per la parte corrispondente alle obbligazioni estratte.

70. I costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali.

71. Nel caso di estinzione anticipata di un debito (rispetto alle originarie scadenze contrattuali):

- l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del debito e l'esborso relativo all'estinzione è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari;
- l'eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi è addebitato a conto economico tra gli oneri finanziari.

72. [CANCELLATO]

ELIMINAZIONE CONTABILE

73. La società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. L'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l'eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso. Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di ristrutturazione del debito di cui all'Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito), contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito.

73A. La data dalla quale si rilevano gli effetti dell'eliminazione contabile coincide con il momento a partire dal quale l'accordo (cfr. Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito) diviene efficace tra le parti. Ad esempio nei casi di ristrutturazione del debito la data coincide:

- a) in caso di concordato preventivo *ex art. 161 l.f.*, con la data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale;
- b) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis l.f.*, con la data in cui l'accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese; laddove l'accordo prevede che la sua efficacia sia subordinata all'omologa da parte del Tribunale, la data della ristrutturazione coincide con il momento dell'omologa;
- c) in caso di piano di risanamento attestato *ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f.*, qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori.

Se la data in cui l'accordo diviene efficace ricade tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio, nel progetto di bilancio dell'esercizio in chiusura viene fornita adeguata informativa sulle caratteristiche dell'operazione e sui potenziali effetti patrimoniali e economici che essa produrrà negli esercizi successivi.

Società che applicano il criterio del costo ammortizzato

73B. Per le società che applicano il metodo del costo ammortizzato, quando interviene l'eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione. Quando non interviene l'eliminazione contabile del debito, si applica il paragrafo 61. In tal caso, i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito.

Società che non applicano il criterio del costo ammortizzato

73C. Per le società che non applicano il metodo del costo ammortizzato, i costi di transazione sono imputati a conto economico nell'esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali. Nel caso di riduzione dell'ammontare del debito da rimborsare, il debitore iscrive un utile tra i proventi finanziari come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario. I costi di transazione sono rilevati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio.

Negli altri casi (ad esempio nel caso di riduzione dell'ammontare degli interessi maturandi e di modifica della tempistica originaria dei pagamenti) il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito. I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito¹. Al termine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale, i risconti attivi iscritti sono addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito ed è valutata la loro recuperabilità.

¹ Il valore economico assunto dal debito a seguito della ristrutturazione rappresenta il valore attuale dei futuri pagamenti che il debitore dovrà corrispondere al creditore, a titolo di capitale e/o interessi, in base ai nuovi termini previsti, scontati al tasso di interesse effettivo dell'operazione ante-ristrutturazione.

CASI PARTICOLARI

74. *Prefinanziamento*. Un prestito a breve ottenuto mediante apertura di credito, è classificato come importo esigibile oltre l'esercizio successivo, se vi è la ragionevole certezza che il mutuo verrà ottenuto e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- viene assunto specificamente come prefinanziamento nel periodo che intercorre tra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il completamento delle formalità (ad esempio, iscrizione di ipoteche e pegni, stipula di polizze di assicurazione, ecc.), esperite le quali l'Istituto finanziatore effettua l'erogazione del mutuo; e
- dovrà, a norma del contratto di apertura di credito, essere rimborsato alla banca che ha concesso il prestito a breve direttamente dall'istituto che effettua il finanziamento a medio o lungo termine all'atto dell'erogazione del mutuo ovvero dalla società al tempo in cui ha ricevuto il mutuo.

75. *Riacquisto sul mercato di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalla società*. Quando la società procede al riacquisto sul mercato delle proprie obbligazioni, l'evento deve essere trattato contabilmente come se avesse proceduto ad un'estinzione anticipata del prestito obbligazionario mediante rimborso con disponibilità liquide, anche nel caso in cui le obbligazioni acquistate non sono annullate e sono successivamente rivendute sul mercato. Tale interpretazione sostanziale dell'evento di riacquisto delle obbligazioni risiede nella considerazione che se la società procedesse a iscrivere le proprie obbligazioni, riacquistate sul mercato, tra le attività dello stato patrimoniale, essa iscriverebbe nell'attivo titoli di debito che rappresenterebbero crediti verso se stessa e lascerebbe iscritti nel passivo debiti per obbligazioni parimenti verso se stessa; entrambe le poste non possono essere iscritte nello stato patrimoniale, in quanto non rispondono alle definizioni di credito e di debito.

Se la società applica il criterio del costo ammortizzato:

- quando prevede, con un sufficiente grado di probabilità, di riacquistare in tutto o in parte le proprie obbligazioni anticipatamente rispetto alla scadenza di rimborso, ne tiene conto nel processo di revisione delle stime dei flussi finanziari futuri del debito obbligazionario e rettifica il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati ai sensi del paragrafo 61;
- all'atto del riacquisto delle obbligazioni, il debito obbligazionario corrispondente alle obbligazioni riacquistate è cancellato dallo stato patrimoniale a fronte del prezzo di riacquisto e la differenza tra valore contabile del debito e l'esborso di disponibilità liquide a titolo di prezzo di acquisto delle obbligazioni è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari ai sensi del paragrafo 62;
- il successivo annullamento delle obbligazioni non genera rilevazioni contabili;
- la successiva rivendita sul mercato delle obbligazioni deve essere trattata come una nuova emissione di un prestito obbligazionario ove la differenza tra il prezzo di vendita e il valore nominale di rimborso a scadenza delle obbligazioni costituisce un aggio o un disaggio di emissione; le rilevazioni contabili seguono le regole previste dai paragrafi 41-53.

Se la società non applica il criterio del costo ammortizzato e valuta i debiti al valore nominale:

- all’atto del riacquisto delle obbligazioni, il debito obbligazionario corrispondente alle obbligazioni riacquistate è cancellato dallo stato patrimoniale a fronte del prezzo di riacquisto e la differenza tra valore contabile del debito e l’esborso di disponibilità liquide a titolo di prezzo di acquisto delle obbligazioni è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari;
- il successivo annullamento delle obbligazioni non genera rilevazioni contabili;
- la successiva rivendita sul mercato delle obbligazioni deve essere trattata come una nuova emissione di un prestito obbligazionario ove la differenza tra il prezzo di vendita e il valore nominale di rimborso a scadenza delle obbligazioni costituisce un aggio o un disagio di emissione; le rilevazioni contabili seguono le regole previste dal paragrafo 69.

Le regole sopra descritte si applicano anche al riacquisto sul mercato titoli di debito emessi dalla società diversi dalle obbligazioni.

76. *Conversione di obbligazioni in azioni.* I prestiti obbligazionari convertibili in azioni costituiscono un contratto ibrido composto da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato), pertanto lo strumento finanziario derivato incorporato (l’opzione di conversione in azioni) deve essere scorporato ai sensi dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”. Il contratto primario è trattato secondo il criterio del costo ammortizzato, come previsto dal presente principio.
77. *Debiti pagabili con una attività diversa dalle disponibilità liquide.* I debiti consistenti nell’obbligazione di consegnare beni o servizi laddove originati da permuta sono esposti al valore di mercato di tali beni o servizi. La valutazione è effettuata a ciascuna data di bilancio; le eventuali modifiche ai valori sono imputate al conto economico.
78. *Debiti soggetti a condizione sospensiva.* I debiti soggetti a condizione sospensiva sono rilevati come tali in bilancio all’avverarsi della condizione. Fino a quando la condizione non si sia avverata sono iscritti tra fondi rischi se ricorrono le condizioni per la loro rilevazione (si veda OIC 31).
79. *Prestiti obbligazionari subordinati e altri debiti subordinati.* I prestiti obbligazionari subordinati e gli altri debiti subordinati, per i quali il diritto degli obbligazionisti/creditori alla restituzione del capitale e agli interessi può essere in tutto o in parte subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori, sono rilevati e valutati con le stesse regole applicabili agli altri debiti.
80. *Depositi per imballaggi a rendere.* I depositi per imballaggi a rendere, quando ricevuti o fatturati, sono inclusi nello stato patrimoniale tra gli altri debiti. L’ammontare dei depositi relativo agli imballaggi presso terzi che non verranno più restituiti alla società è determinato periodicamente tenendo conto dell’esperienza del passato e degli altri elementi pertinenti. Il debito si riduce dell’ammontare del deposito non restituito e conseguentemente si riduce la corrispondente voce dell’attivo accesa agli imballaggi per il loro valore contabile. L’eventuale differenza è imputata al conto economico.

NOTA INTEGRATIVA

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

81. Con riferimento ai debiti, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;”

“4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”;

“6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;”

“6 ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine”;

“12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri”;

“18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono”;

“19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative”;

“19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori”.

Nel fornire le informazioni di cui al numero 1 comma 1 dell'articolo 2427 codice civile la società indica in nota integrativa le ragioni che l'hanno condotta, ai sensi del paragrafo 53, ad attribuire alla differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri una natura diversa da quella finanziaria.

Nel fornire le indicazioni di cui ai numeri 6 e 12 dell'articolo 2427, la nota integrativa specifica:

- la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale;
- il tasso di interesse applicato ai prestiti obbligazionari (nonché le altre principali caratteristiche del prestito, ad esempio modalità di rimborso e scadenza).

L'indicazione sulla ripartizione geografica di cui al n. 6 co. 1 art. 2427 c.c. riguarda tutti i debiti della società.

L'informativa di cui al n. 19-bis co. 1 art. 2427 c.c. è fornita anche con riguardo ai finanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento.

Ove rilevante, la nota integrativa indica inoltre:

- la suddivisione tra debiti per anticipi su lavori da eseguire ed acconti corrisposti in corso d'opera a fronte di lavori eseguiti;

- la suddivisione dei debiti verso banche tra: i debiti per conto corrente, debiti per finanziamenti a breve, a medio e lungo termine;
- la natura dei creditori e la composizione della voce D14 “*altri debiti*”;
- l’ammontare dei debiti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico;
- il riacquisto sul mercato di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalla società.

81A. Nel fornire le indicazioni di cui ai numeri 1 e 6 dell’articolo 2427, nel caso di operazioni di ristrutturazione del debito, l’informativa integrativa, da fornire riguarda:

- la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall’impresa debitrice nel corso dell’esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà nonché una chiara ed esaustiva rappresentazione dell’esposizione debitoria dell’impresa ossia l’ammontare dei debiti inclusi ed esclusi dall’operazione di ristrutturazione. Inoltre è opportuno fornire informazioni sull’ammontare dei debiti garantiti, sulla percentuale dei debiti in sofferenza, sul perdurare dello scaduto (se superiore a 90 o 180 giorni) e sulle eventuali azioni esecutive o coattive di recuperabilità avanzate dal creditore;
- le caratteristiche principali dell’operazione di ristrutturazione del debito tra cui, a carattere meramente esemplificativo:
 - la tipologia di ristrutturazione del debito;
 - la data della ristrutturazione;
 - una descrizione sintetica delle fasi mediante le quali si è svolta la ristrutturazione del debito
 - la/e modalità mediante la/e quale/i è stata operata la ristrutturazione del debito;
 - la tipologia dei debiti oggetto della di ristrutturazione;
 - la presenza di eventuali condizioni risolutive o sospensive dell’accordo;
 - la presenza di eventuali pagamenti potenziali (ad esempio in presenza di *success fee*) che il debitore si impegna ad effettuare nei confronti del creditore al raggiungimento di certi obiettivi economici o finanziari o al verificarsi di determinate circostanze;
 - la presenza di eventuali *covenant* al cui rispetto è legato il successo dell’operazione;
 - i principali aspetti di un’operazione di erogazione di nuova finanza da parte del creditore direttamente connessa alla ristrutturazione del debito;
 - le caratteristiche principali dei derivati connessi al debito ristrutturato e le eventuali modalità di ristrutturazione del derivato con l’indicazione degli effetti in bilancio;
 - un’indicazione analitica e completa dei proventi e/o degli oneri derivanti dalla ristrutturazione iscritti nelle voci di conto economico più appropriate;
 - il valore contabile del debito alla data della ristrutturazione e alla data di riferimento del bilancio;
 - il beneficio derivante dalla ristrutturazione;
 - la durata residua del debito ante e post-ristrutturazione;
 - il tasso contrattuale ante e post-ristrutturazione;
 - il tasso d’interesse effettivo dell’operazione ante e post-ristrutturazione;
 - la natura e l’ammontare dei costi connessi all’operazione di ristrutturazione;

- l'esistenza di eventuali garanzie e/o impegni, o di altre operazioni fuori bilancio, che possono condizionare l'esito dell'accordo o gli effetti da questi prodotti;
 - l'analisi delle scadenze dei debiti, compresi i debiti per leasing finanziari, evidenziando l'ammontare dei debiti avente scadenza entro l'esercizio successivo, con scadenza compresa tra un anno e cinque e con scadenza oltre i cinque anni di cui all'art. 2427, n. 6, codice civile;
 - l'impatto della ristrutturazione di debiti relativi ad operazioni di leasing finanziario sull'informativa di cui all'art. 2427, n. 22, codice civile. Anche gli effetti della sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing e del relativo prolungamento del contratto sono presi in considerazione ai fini delle informazioni da rendere nella nota integrativa (art. 2427, n. 22, codice civile).
- gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre negli esercizi interessati dall'operazione sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell'impresa debitrice.

Al fine di informare i destinatari del bilancio in merito all'avanzamento e/o al rispetto delle condizioni previste nel piano di ristrutturazione del debito, occorre alternativamente indicare:

- il fatto che le condizioni previste dal piano sono state rispettate nel corso del periodo di riferimento del bilancio anche in relazione alla tempistica di realizzazione;
- il fatto che il piano verrà comunque rispettato nella sostanza anche quando nel corso del periodo di riferimento del bilancio alcune condizioni non si sono realizzate, in quanto è da ritenersi che si realizzeranno nel periodo di durata residua del piano;
- nel caso in cui l'avanzamento del piano dovesse evidenziare alcuni elementi consuntivi e/o previsionali tali da garantire che il ripristino di condizioni di equilibrio potrà realizzarsi, comunque garantendo all'impresa di superare le attuali difficoltà finanziarie, ma seguendo modalità diverse da quelle originariamente previste: occorrerà indicare una sintesi di tali nuove modalità;
- le conseguenze e gli effetti che l'impresa stima si potranno verificare nel caso in cui, dall'analisi dell'andamento consuntivo del piano emergono elementi tali da far ritenere che le condizioni previste all'interno del piano non si potranno realizzare, con conseguente possibilità di mancato ripristino delle condizioni di equilibrio e/o superamento delle difficoltà finanziarie.

Se negli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti intervengono significativi cambiamenti in merito a tali aspetti, occorre fornire in nota integrativa adeguata informativa.

82. L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”* Se ad esempio una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di

interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la società ai sensi di tale previsione normativa deve illustrare in nota integrativa le politiche di bilancio adottate.

83. L'articolo 2424, comma 2, codice civile prevede che *“se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”*. Questa norma interessa i debiti quando, ad esempio, un debito di natura commerciale verso controllanti non è classificato nei debiti verso fornitori ma, nei debiti verso le imprese controllanti. Ciò va annotato in nota integrativa.
84. Le informazioni da fornire in nota integrativa con riferimento ai debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti e altre parti correlate sono disciplinate dall'OIC 12 *“Composizione e schemi del bilancio d'esercizio”*. Analogamente le informazioni relative ai debiti verso i soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette sono disciplinate nell'OIC 12.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

85. Con riferimento ai debiti, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1, codice civile:
- “1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”;*
- “6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie”*.
- Nel fornire le indicazioni di cui ai numeri 1 e 6 dell'articolo 2427, nel caso di operazioni di ristrutturazione del debito, l'informativa integrativa fornisce le informazioni previste al paragrafo 81A.
86. La nota integrativa deve quindi indicare il criterio applicato nella valutazione dei debiti sia nel caso si adotti il costo ammortizzato che nel caso si eserciti la facoltà di non valutare i debiti con tale criterio.
87. L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

88. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.
89. Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano i paragrafi da 85 a 87.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

90. La presente edizione dell'OIC 19 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.
- 90A. Gli emendamenti ai paragrafi 21A, 73, 73A, 73B, 73C, 81A e 85 e all'Appendice A, emessi in data 29 dicembre 2017, si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva. L'emendamento ai paragrafi 73, 73A, 73B, 73C, 81A e 85 e all'Appendice A emesso in data 29 dicembre 2017, ha abrogato l'OIC 6.
- 90B. L'emendamento al paragrafo 37, emesso in data 4 maggio 2022, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.
- 90C. Gli emendamenti al paragrafo 38 emessi in data 19 aprile 2023 ed ai paragrafi 66 e 72, emessi in data 18 marzo 2024, si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

91. L'articolo 12 comma 2 del D.lgs. 139/2015 prevede che le modificazioni previste all'articolo 2426, comma 1, numero 8, codice civile (criterio del costo ammortizzato) "*possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio*". Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell'esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa.
92. Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 91, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei debiti devono essere applicati a tutti i debiti retroattivamente. Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del debito iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del debito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale.
Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al conto economico dell'esercizio in corso.

L'art. 2423-ter comma 5 c.c. prevede che *“Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”*.

Pertanto, ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se il presente principio fosse stato da sempre applicato e la differenza che è rilevata negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto nell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi nell'esercizio che inizia il 1° gennaio 2016) è rappresentata nel comparativo evidenziando separatamente:

- negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente (nella normalità dei casi 1° gennaio 2015);
 - nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.
93. Nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa decida di optare per il criterio del costo ammortizzato, si applicano i paragrafi 91-92. Tali paragrafi si applicano anche nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa diventi una società che redige il bilancio in forma ordinaria.
94. I seguenti casi costituiscono cambiamenti di principi contabili volontari e sono, pertanto, disciplinati dall'OIC 29:
- una società che redige il bilancio in forma ordinaria che diventa una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa, e decide di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione;
 - una società che redige il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.), o una micro-impresa (art. 2435-ter c.c.), che decide facoltativamente di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
95. Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 19 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.
- 95A. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione degli emendamenti ai paragrafi 21A, 73, 73A, 73B, 73C, 81A e 85 e all'Appendice A, emessi in data 29 dicembre 2017, possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.
- 95B. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione degli emendamenti al paragrafo 38, emessi in data 19 aprile 2023, ed ai paragrafi 66 e 72, emessi in data 18 marzo 2024, sono rilevati in

bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29. È inoltre consentita l'applicazione prospettica ai sensi dell'OIC 29.

APPENDICE A – OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

La presente Appendice è parte integrante del principio.

Definizione di ristrutturazione del debito

- A.1 Per ristrutturazione del debito s'intende un'operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato. Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore.
- A.2 La concessione del creditore si sostanzia nella rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente definiti, che si traducono in un beneficio immediato o differito per il debitore, che trae un vantaggio da tale rinuncia, e in una corrispondente perdita per il creditore. Gli effetti di tale rinuncia sono misurati dalla variazione negativa (positiva) del valore economico del credito (debito) rispetto al valore contabile del credito (debito) ante-ristrutturazione.
- A.3 Un'operazione di ristrutturazione si configura quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a. il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria: la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento;
 - b. il creditore, a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, effettua una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie del contratto che dà luogo ad una perdita: tale concessione accordata dal creditore, ovvero la rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente acquisiti nei confronti del debitore, può assumere differenti forme, a seconda delle modalità attraverso le quali viene realizzata la ristrutturazione del debito.
- A.4 Alcuni esempi di ristrutturazione del debito sono i seguenti:
- a) concordato preventivo, disciplinato dagli artt. 160 e ss. l.f.;
 - b) accordo di ristrutturazione del debito di cui all'art. 182-*bis* l.f.;
 - c) piano di risanamento attestato di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) l.f..
- A.5 Come si evince dal paragrafo 73A del presente Principio Contabile la data della ristrutturazione coincide con il momento a partire dal quale l'accordo di ristrutturazione diviene efficace tra le parti. Se l'efficacia dell'accordo viene subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva ovvero ad altri adempimenti da parte del debitore o di terzi, la data della ristrutturazione può coincidere con il momento in cui si verifica la condizione o si dà luogo a tali adempimenti. Tale momento può coincidere, ad esempio, con la data in cui:
- le attività vengono trasferite dal debitore al creditore;
 - il capitale è assegnato al creditore;

- diventano effettivi i nuovi termini del debito;
- si verifica un determinato evento che rende efficace l'accordo tra le parti.

Modalità di ristrutturazione

A.6 Le principali modalità attraverso le quali si può realizzare la ristrutturazione del debito sono:

- a) la modifica dei termini originari del debito, disciplinata in generale nei paragrafi 73 e ss. dell'OIC 19. Di seguito si presenta anche il caso specifico di modifica dei termini originari per sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario;
- b) il trasferimento dal debitore al creditore di un'attività (o un gruppo di attività) a estinzione parziale del debito;
- c) l'emissione di capitale e sua assegnazione al creditore, con estinzione parziale del debito, ad esempio, mediante compensazione con le somme dovute per la sottoscrizione delle nuove azioni o quote (o altre forme di assegnazione).

Sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario

A.7 Un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la sospensione per un determinato periodo nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario, comporta una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il conseguenziale prolungamento della durata del contratto.

A fronte della sospensione in esame, si effettua una nuova rimodulazione dell'imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell'eventuale risconto iscritto a fronte del maxicanone pattuito. La rimodulazione del maxicanone è effettuata in base al principio di competenza pro-rata temporis considerando la maggior durata del contratto.

L'eventuale plusvalenza residua derivante da un'operazione di compravendita con locazione finanziaria (c.d. *sale and lease back*) è rideterminata per competenza in funzione della nuova durata del contratto di leasing.

Estinzione del debito con cessione di attività

A.8 Al fine di estinguere il debito iscritto tra le passività, il debitore può concordare con il creditore di trasferire a quest'ultimo parte delle sue attività iscritte in bilancio.

Alla data della ristrutturazione, la differenza tra il valore contabile del debito estinto e il valore contabile dell'attività ceduta va rilevata nella voce di conto economico più appropriata in relazione alla natura dell'attività ceduta. Il valore contabile dell'attività è considerato al netto di ammortamenti ed eventuali perdite durevoli di valore come disciplinato dai principi contabili OIC 16 "Immobilizzazioni Materiali" e OIC 24 "Immobilizzazioni Immateriali".

Estinzione del debito mediante conversione in capitale

A.9 Al fine di estinguere il debito iscritto in bilancio, il debitore può convertire, in tutto o in parte, il proprio debito in capitale. L'operazione viene realizzata mediante l'emissione (o altre forme di assegnazione) di quote o azioni da parte del debitore e la loro assegnazione al creditore.

Nel caso in esame, l'aumento del patrimonio netto è pari al valore contabile del debito oggetto di ristrutturazione che, di fatto è convertito in capitale. Il debitore non rileva pertanto alcun utile o perdita dalla ristrutturazione².

² In tema di aumento del capitale sociale mediante conversione di obbligazioni, il principio contabile OIC 28 "Patrimonio netto" prevede infatti che *"se il valore nominale delle obbligazioni convertite è superiore a quello delle azioni emesse, l'eccedenza si rileva nella riserva soprapprezzo azioni"* (paragrafo 29).

I DEBITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per i debiti.

- Articolo 2423, comma 4: *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.
- Articolo 2423-ter, comma 5: *“Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”*.
- Articolo 2423-ter, comma 6: *“Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione”*.
- Articolo 2424, comma 2: *“se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”*.
- Articolo 2426, comma 1, numero 8: *“i crediti e di debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”*.
- Articolo 2426, comma 2: *“Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 1: *“La nota integrativa deve indicare (...) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 4: *“La nota integrativa deve indicare (...) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; (...)”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 6: *“La nota integrativa deve indicare (...) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche”*.

- Articolo 2427, comma 1, numero 6-ter: *“La nota integrativa deve indicare (...) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 12: *“La nota integrativa deve indicare (...) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell’articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 18: *“La nota integrativa deve indicare (...) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 19: *“La nota integrativa deve indicare (...) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 19-bis: *“La nota integrativa deve indicare (...) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori”*.
- Articolo 2435-bis, comma 2: *“Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; (...); nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo”*.
- Articolo 2435-bis, comma 4: *“Fermo restando le indicazioni richieste dal ..., quarto ... comma dell’articolo 2423, e sesto comma dell’articolo 2423-ter ... la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), ...6),”*.
- Articolo 2435-bis, comma 7: *“Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere... i debiti al valore nominale...”*.
- Articolo 2435-ter, comma 2: *“Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro imprese sono esonerate dalla redazione: ... 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16); ...”*.
- Articolo 2435-ter, comma 5: *“Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D;”*
- La direttiva europea 34/2013 (articolo 2 comma 14 e comma 15) definisce:
 - “Gli enti di investimento:
 - a) *Le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l’unico scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;*
 - b) *Le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l’unico oggetto di tali imprese*

collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera h, della direttiva 2010/30/UE”;

“Le imprese di partecipazione finanziaria: le imprese il unico oggetto è l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione delle partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti e indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista”.

- Articolo 1243, comma 1: *“La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili”.*
- Articolo 1523, comma 1: *“Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata del prezzo, ma assume i rischi dal omento della consegna”.*

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione negli schemi di stato patrimoniale e conto economico sono richiamate nel principio contabile OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d'esercizio”.

ESEMPI ILLUSTRATIVI

Gli esempi illustrativi non sono parte integrante del principio. Le scritture contabili riportate in questa sezione sono da considerarsi a mero titolo esemplificativo. La stessa rappresentazione in bilancio può essere raggiunta utilizzando altre modalità di scritture contabili.

ESEMPIO 1 - Prestito obbligazionario con facoltà di rimborso anticipato

Questo esempio è svolto sia per il caso di società che applica il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione (si veda sez. 1A) che per il caso di società che redige il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis o micro-impresa ex 2435-ter del codice civile e si avvale della facoltà di valutare i debiti al valore nominale (si veda sez. 1B).

Il 1° gennaio 20X0 la società emette un prestito obbligazionario del valore nominale di €1.000 sotto la pari con un disaggio di emissione di €15 e sostenendo spese di emissione del prestito (spese legali e commissioni) per €5. Le obbligazioni danno diritto a ricevere interessi al tasso di interesse nominale del 2% annuo con pagamento al 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso della quota capitale del prestito è previsto per il 31 dicembre dell'anno 20X4 con facoltà di rimborso anticipato per l'emittente a partire dal 31 gennaio 20X2.

1A - Nel caso di società che applica il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione

Calcolo del costo ammortizzato in sede di rilevazione iniziale

Nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non si discosti significativamente dai tassi di mercato, il prestito obbligazionario sarà iscritto nel passivo al valore di € 980 (1.000-15-5) in sede di rilevazione iniziale.

È possibile dimostrare che per ripartire gli interessi nominali, il disaggio di emissione (€ 15) e i costi di transazione iniziali (€ 5) lungo la durata del prestito a un tasso di interesse costante da applicarsi al valore contabile del prestito all'inizio del periodo, deve essere utilizzato un tasso di interesse effettivo del 2,4296% annuo. Il tasso di interesse effettivo del 2,4296% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale pari a € 980,00:

$$980 = 20/(1,024296)^1 + 20/(1,024296)^2 + 20/(1,024296)^3 + 20/(1,024296)^4 + 1.020/(1,024296)^5$$

La tabella che segue fornisce le informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento secondo le previsioni effettuate alla data di rilevazione iniziale.

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 2,4296%	c	d = a + b + c
20X0	980,00	23,81	(20,00)	983,81
20X1	983,81	23,90	(20,00)	987,71
20X2	987,71	24,00	(20,00)	991,71
20X3	991,71	24,10	(20,00)	995,81
20X4	995,81	24,19	(1.020,00)	0,00

Variazione dei flussi finanziari futuri per rimborso anticipato del prestito obbligazionario

Alla chiusura dell'esercizio 20X2, a causa del progressivo abbassamento dei tassi di interesse di mercato, che si prevede perdurerà nel tempo, la società prevede di rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario il 31 dicembre 20X3. Conseguentemente la società deve rideterminare i flussi finanziari futuri e attualizzarli al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale per trovare il valore contabile del debito da iscrivere in bilancio al 31 dicembre 20X2.

Alla chiusura dell'esercizio 20X2 il valore di iscrizione del debito è calcolato come valore attuale dei rideterminati flussi finanziari futuri come segue:

$$1.020 / (1,024296)^1 = 995,81$$

Il valore contabile del debito al 31 dicembre 20X2, prima della contabilizzazione degli effetti della rideterminazione dei flussi finanziari futuri, è pari a € 991,71 (si veda tabella precedente).

La differenza di € 4,10 tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri (€ 995,81) e il suo precedente valore contabile alla stessa data (€ 991,71) è rilevata a conto economico negli oneri finanziari a fronte dell'incremento del valore contabile del debito.

In tal caso nell'esercizio 20X2 la rappresentazione di bilancio muta come illustrato nella seguente tabella:

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale	Rettifica del valore contabile per rimborso anticipato previsto nel 20X3	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	$b = a \times 2,4296\%$	c		$d = a + b + c$
20X0	980,00	23,81	(20,00)		983,81
20X1	983,81	23,90	(20,00)		987,71
20X2	987,71	24,00	(20,00)	4,10	995,81
20X3	995,81	24,19	(1.020,00)		0,00
20X4					

Le scritture contabili relative all'operazione sono le seguenti:

01.01.20X0		Dare	Avere
Rilevazione iniziale del prestito obbligazionario			
C) IV)	Disponibilità liquide	985,00	
D) 7)	Debiti verso fornitori (per costi di transazione)		5,00
D) 1)	Debiti - obbligazioni		980,00
31.12.20X0		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi passivi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	23,81	
D) 1)	Debiti - obbligazioni		23,81
D) 1)	Debiti - obbligazioni	20,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		20,00

31.12.20X1		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi passivi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	23,90	
D 1)	Debiti - obbligazioni		23,90
D 1)	Debiti - obbligazioni	20,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		20,00

31.12.20X2		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi passivi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	24,00	
D 1)	Debiti - obbligazioni		24,00
D 1)	Debiti - obbligazioni	20,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		20,00

Rilevazione degli effetti della variazione dei flussi finanziari futuri conseguenti alla previsione del rimborso anticipato del prestito

C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	4,10	
D 1)	Debiti - obbligazioni		4,10

31.12.20X3		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi passivi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	24,19	
D 1)	Debiti - obbligazioni		24,19
D 1)	Debiti - obbligazioni	20,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		20,00

Rimborso per estinzione anticipata del prestito obbligazionario

D 1)	Debiti - obbligazioni	1.000,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		1.000,00

1B – Nel caso di società che redige il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis o micro-impresa ex 2435-ter del codice civile e si avvale della facoltà di valutare i debiti al valore nominale

Rilevazione iniziale al valore nominale e valutazioni successive

Se la società redige il bilancio in forma abbreviata e si avvale della facoltà di valutare i debiti al valore nominale, invece del criterio del costo ammortizzato, il disaggio di emissione (15) e i costi di transazione iniziali (5) sono iscritti tra i risconti attivi e sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del prestito ad integrazione degli interessi passivi nominali.

La tabella che segue fornisce le informazioni circa i valori contabili del debito, dei risconti attivi, degli interessi passivi contabilizzati a conto economico e dei flussi finanziari in ogni periodo di riferimento, nell'ipotesi che il prestito obbligazionario sia rimborsato al 31 dicembre dell'esercizio 20X4:

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Valore contabile dei risconti attivi per disaggio e costi transazione all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale	Ammort.to dei risconti attivi per disaggio e costi transazione	Totale Interessi passivi a conto economico	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio	Valore contabile dei risconti attivi per disaggio e costi transazione alla fine dell'esercizio
	a	b	$c = a \times 2,00\%$	$d = b / 5$	$e = a + d$	f	$g = a + c + f$	$h = b - d$
20X0	1.000,00	20,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	16,00
20X1	1.000,00	16,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	12,00
20X2	1.000,00	12,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	8,00
20X3	1.000,00	8,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	4,00
20X4	1.000,00	4,00	20,00	4,00	24,00	(1.020,00)	0,00	0,00

Rimborso anticipato del prestito obbligazionario

A causa del progressivo abbassamento dei tassi di interesse di mercato, che si prevede perdurerà nel tempo, la società procede a rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario il 31 dicembre 20X3.

Conseguentemente, nell'esercizio 20X3 la società, oltre a corrispondere le cedole di interessi per €20 e a rimborsare il valore capitale del prestito per €1.000, dovrà spendere (ammortizzare) integralmente il residuo risconto attivo al 1° gennaio 20X3 per €8 essendosi accorciata la durata residua del prestito.

In tal caso nell'esercizio 20X3 la rappresentazione di bilancio muta come illustrato nella seguente tabella:

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Valore contabile dei risconti attivi per disaggio e costi transazione all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale	Ammort.to dei risconti attivi per disaggio e costi transazione	Totale Interessi passivi a conto economico	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio	Valore contabile dei risconti attivi per disaggio e costi transazione alla fine dell'esercizio
	a	b	c = a x 2,00%	d	e = a + d	f	g = a + c + f	h = b - d
20X0	1.000,00	20,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	16,00
20X1	1.000,00	16,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	12,00
20X2	1.000,00	12,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	8,00
20X3	1.000,00	8,00	20,00	8,00	28,00	(1.020,00)	0,00	0,00
20X4								

Le scritture contabili relative all'operazione sono le seguenti:

01.01.20X0		Dare	Avere
Rilevazione iniziale del prestito obbligazionario			
C) IV)	Disponibilità liquide	985,00	
D) 7)	Debiti verso fornitori (per costi di transazione)		5,00
D) 1)	Debiti - obbligazioni		1.000,00
D)	Ratei e risconti (risconti attivi per disaggio di emissione e costi di transazione)	20,00	
31.12.20X0			
Rilevazione degli interessi passivi al tasso al tasso nominale e ammortamento dei risconti attivi per disaggio di emissione e costi di transazione			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	20,00	
D) 1)	Debiti - obbligazioni		20,00
D) 1)	Debiti - obbligazioni	20,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		20,00
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	4,00	
D)	Ratei e risconti (risconti attivi per disaggio di emissione e costi di transazione)		4,00

31.12.20X1		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso al tasso nominale e ammortamento dei risconti attivi per disaggio di emissione e costi di transazione			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	20,00	
D 1)	Debiti - obbligazioni		20,00
D 1)	Debiti - obbligazioni	20,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		20,00
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	4,00	
D)	Ratei e risconti (risconti attivi per disaggio di emissione e costi di transazione)		4,00
<hr/>			
31.12.20X2		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso al tasso nominale e ammortamento dei risconti attivi per disaggio di emissione e costi di transazione			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	20,00	
D 1)	Debiti - obbligazioni		20,00
D 1)	Debiti - obbligazioni	20,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		20,00
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	4,00	
D)	Ratei e risconti (risconti attivi per disaggio di emissione e costi di transazione)		4,00
<hr/>			
31.12.20X3		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso al tasso nominale e ammortamento dei risconti attivi per disaggio di emissione e costi di transazione			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	20,00	
D 1)	Debiti - obbligazioni		20,00
D 1)	Debiti - obbligazioni	20,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		20,00
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	8,00	
D)	Ratei e risconti (risconti attivi per disaggio di emissione e costi di transazione)		8,00
Rimborso per estinzione anticipata del prestito obbligazionario			
D 1)	Debiti - obbligazioni	1.000,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		1.000,00

ESEMPIO 2 - Finanziamento passivo a tasso fisso con rimborso del capitale a scadenza valutato al costo ammortizzato

2A - Finanziamento bancario

Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

Il 1° gennaio 20X0 la società riceve un finanziamento passivo di € 1.000 al tasso di interesse nominale dell'1% annuo. Gli interessi sono annuali posticipati da corrispondere il 31 dicembre di ogni anno. Il capitale finanziato di € 1.000 deve essere rimborsato il 31 dicembre dell'anno 20X4.

Non vi sono costi di transazione. In questo caso, in assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato (€ 1.000) e capitale da rimborsare a scadenza (€ 1.000), il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali (e anche il tasso di interesse effettivo) coincidono con il tasso di interesse nominale. In tal caso, se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (1%) fosse allineato al tasso di mercato, il valore contabile del debito (al netto degli interessi) è pari al suo valore nominale per l'intera durata del finanziamento.

La tabella che segue fornisce le informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento, qualora non sia necessaria l'attualizzazione.

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 1,00%	c	d = a + b + c
20X0	1.000,00	10,00	(10,00)	1.000,00
20X1	1.000,00	10,00	(10,00)	1.000,00
20X2	1.000,00	10,00	(10,00)	1.000,00
20X3	1.000,00	10,00	(10,00)	1.000,00
20X4	1.000,00	10,00	(1.010,00)	0,00

Il tasso di interesse effettivo è pari al tasso di interesse nominale dell'1%, in quanto quest'ultimo, in assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato e capitale da rimborsare a scadenza, è anche il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di € 1.000:

$$1.000 = 10 / (1,01)^1 + 10 / (1,01)^2 + 10 / (1,01)^3 + 10 / (1,01)^4 + 1.010 / (1,01)^5$$

Le scritture contabili relative all'operazione, ipotizzando che il finanziamento sia erogato da una banca, sono le seguenti:

01.01.20X0		Dare	Avere
Rilevazione iniziale del finanziamento passivo			
C) IV)	Disponibilità liquide	1.000,00	
D) 4)	Debiti verso banche		1.000,00
31.12.20X0		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo (coincidente con il tasso di interesse nominale)			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	10,00	
D) 4)	Debiti verso banche		10,00
D) 4)	Debiti verso banche	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00
31.12.20X1		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo (coincidente con il tasso di interesse nominale)			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	10,00	
D) 4)	Debiti verso banche		10,00
D) 4)	Debiti verso banche	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00
31.12.20X2		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo (coincidente con il tasso di interesse nominale)			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	10,00	
D) 4)	Debiti verso banche		10,00
D) 4)	Debiti verso banche	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00

31.12.20X3		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo (coincidente con il tasso di interesse nominale)			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	10,00	
D) 4)	Debiti verso banche		10,00
D) 4)	Debiti verso banche	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00
31.12.20X4		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo (coincidente con il tasso di interesse nominale)			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	10,00	
D) 4)	Debiti verso banche		10,00
D) 4)	Debiti verso banche	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00
Rimborso della quota capitale del finanziamento a scadenza			
D) 4)	Debiti verso banche	1.000,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		1.000,00

Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, che non deve includere l'effetto dei costi di transazione, è nel caso di specie pari all'1%. Se tale tasso di interesse si discosta significativamente dal tasso di interesse di mercato, che si ipotizza pari al 5%, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, in sede di rilevazione iniziale occorre:

- 1) calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il tasso di interesse di mercato del 5% (€826,82);
- 2) al valore attuale così ottenuto sottrarre i costi di transazione che nel caso di specie sono pari a zero;
- 3) calcolare il tasso di interesse effettivo e utilizzarlo per le valutazioni successive del debito al costo ammortizzato. In assenza di costi di transazione, come nel caso di specie, non è necessario calcolare il tasso di interesse effettivo in quanto esso coincide con il tasso di interesse di mercato del 5%.

Di seguito i calcoli.

Il calcolo del valore attuale dei flussi finanziari futuri è il seguente:

$$10 / (1,05)^1 + 10 / (1,05)^2 + 10 / (1,05)^3 + 10 / (1,05)^4 + 1.010 / (1,05)^5 = 826,82$$

Al valore attuale (€ 826,82) occorre sottrarre gli eventuali costi di transazione sostenuti per ottenere il valore di iscrizione iniziale del debito a seguito dell'attualizzazione. Poiché nel caso di specie non vi sono costi di transazione il valore di iscrizione iniziale è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri (€826,82).

Determinato il valore di iscrizione iniziale di € 826,82 occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, cioè il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore di rilevazione iniziale € 826,82. Tuttavia, nel caso di specie non occorre procedere al calcolo, perché, in assenza di costi di transazione, il tasso di interesse effettivo coincide con il tasso di interesse di mercato utilizzato per l'attualizzazione (5%).

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento al tasso di interesse effettivo del 5% (pari al tasso di mercato in assenza di costi di transazione).

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 5%	c	d = a + b + c
20X0	826,82	41,34	(10,00)	858,16
20X1	858,16	42,91	(10,00)	891,07
20X2	891,07	44,55	(10,00)	925,62
20X3	925,62	46,28	(10,00)	961,90
20X4	961,90	48,10	(1.010,00)	0,00

La differenza di € 173,18 (€ 1.000 - € 826,82), tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione (€ 1.000) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito meno gli eventuali costi di transazione (€ 826,82), è rilevata tra i proventi finanziari di conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la *sostanza dell'operazione o del contratto* non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura e quindi un diverso trattamento contabile.

2B - Finanziamento infragruppo

Se il finanziamento descritto nell'Esempio 2A è erogato da una società che controlla con un'interessenza significativa un'altra società e se dalle evidenze disponibili (ad esempio verbali del Consiglio di Amministrazione, struttura del Gruppo, situazione economica e finanziaria dell'impresa o

del Gruppo, elementi del contratto ecc.) è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza positiva per €173,18 è iscritta:

- (i) dalla controllata ad incremento del patrimonio netto (invece che tra i proventi finanziari di conto economico); e
- (ii) dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione (invece che tra gli oneri finanziari di conto economico).

Le scritture contabili della controllata relative al finanziamento ricevuto dalla società controllante sono le seguenti:

01.01.20X0		Dare	Avere
Rilevazione iniziale del finanziamento passivo			
C) IV)	Disponibilità liquide	1.000,00	
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti		826,82
A)	Patrimonio netto		173,18
31.12.20X0		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	41,34	
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti		41,34
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00
31.12.20X1		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	42,91	
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti		42,91
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00
31.12.20X2		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	44,55	
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti		44,55
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00

31.12.20X3		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	46,28	
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti		46,28
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00
31.12.20X4		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	48,10	
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti		48,10
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00
Rimborso della quota capitale del finanziamento a scadenza			
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti	1.000,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		1.000,00

ESEMPIO 3 - Calcolo del costo ammortizzato in presenza di variazioni a scalare dei tassi di interesse nominali predeterminate e non dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato

Il 1° gennaio 20X0, la società riceve un finanziamento per € 1.000 (capitale) rimborsabile al 31 dicembre 20X4. Il tasso di interesse nominale, espresso come percentuale del capitale, aumenta in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato: 2% nel 20X0 (pagamenti per € 20 di interessi nominali nel primo esercizio), 4% nel 20X1 (€ 40), 6% per cento nel 20X2 (€ 60), 8% nel 20X3 (€ 80) e 10% per cento nel 20X4 (€ 100).

Sebbene non ci sia differenza tra il valore iniziale e l'importo rimborsato a scadenza, occorre comunque utilizzare il metodo dell'interesse effettivo per ripartire gli interessi passivi sulla durata del finanziamento passivo a un tasso di interesse effettivo costante da applicarsi al valore contabile del debito.

In questo caso, il tasso di interesse che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri fino a scadenza è 5,7757%. Quindi, gli interessi passivi sono riallocati per la durata del debito al fine di determinare il costo ammortizzato in ciascun esercizio. Per ogni esercizio, il costo ammortizzato all'inizio del periodo è moltiplicato per il tasso di interesse effettivo del 5,7757% e aggiunto al costo ammortizzato. I pagamenti per interessi passivi sono dedotti dall'ammontare che ne deriva.

Si suppone che il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia allineato a quello di mercato.

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento.

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per interesse e rimborso del capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	$b = a \times 5,7757\%$	c	$d = a + b + c$
20X0	1.000,00	57,76	(20,00)	1.037,76
20X1	1.037,76	59,94	(40,00)	1.057,70
20X2	1.057,70	61,09	(60,00)	1.058,79
20X3	1.058,79	61,15	(80,00)	1.039,94
20X4	1.039,94	60,06	(1.100,00)	0,00

Il tasso di interesse effettivo del 5,7757% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di €1.000,00:

$$1.000 = 20/(1,057757)^1 + 40/(1,057757)^2 + 60/(1,057757)^3 + 80/(1,057757)^4 + 1.100/(1,057757)^5$$

Le scritture contabili relative all'operazione, ipotizzando che il finanziamento sia erogato da una banca, sono le seguenti:

01.01.20X0		Dare	Avere
Rilevazione iniziale del finanziamento passivo			
C) IV)	Disponibilità liquide	1.000,00	
D) 4)	Debiti verso banche		1.000,00
31.12.20X0		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	57,76	
D) 4)	Debiti verso banche		57,76
D) 4)	Debiti verso banche	20,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		20,00
31.12.20X1		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	59,94	
D) 4)	Debiti verso banche		59,94
D) 4)	Debiti verso banche	40,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		40,00
31.12.20X2		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	61,09	
D) 4)	Debiti verso banche		61,09
D) 4)	Debiti verso banche	60,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		60,00

31.12.20X3		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	61,15	
D) 4)	Debiti verso banche		61,15
D) 4)	Debiti verso banche	80,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		80,00
31.12.20X4		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	60,06	
D) 4)	Debiti verso banche		60,06
D) 4)	Debiti verso banche	100,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		100,00
Rimborso della quota capitale del finanziamento a scadenza			
D) 4)	Debiti verso banche	1.000,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		1.000,00

ESEMPIO 4 - Finanziamento passivo a tasso variabile indicizzato a parametri di mercato, con rimborso del capitale a scadenza - interesse posticipato

Il 1° gennaio 20X0 la società riceve un finanziamento bancario del valore nominale in linea capitale di € 1.000 sostenendo spese di istruttoria addebitate dalla banca pari a € 15. Il tasso di interesse nominale è variabile e pari al tasso Euribor a 1 anno vigente al 1° gennaio di ogni anno di durata del finanziamento più uno *spread* del 2%. Gli interessi passivi sono pagati posticipatamente al 31 dicembre di ogni anno per 3 anni (31 dicembre 20X0–31 dicembre 20X2) ed il rimborso del prestito avverrà alla scadenza del triennio.

Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui il tasso è variato nel corso dell'esercizio.

I tassi di interesse nominali indicizzati all'Euribor a 1 anno siano i seguenti:

Esercizio	Euribor a 1 anno vigente al 1° gennaio	Spread	Tasso nominale applicabile
20X0	0,50%	2,00%	2,50%
20X1	0,70%	2,00%	2,70%
20X2	1,20%	2,00%	3,20%

Si suppone che il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia allineato a quello di mercato. La tabella che segue fornisce le informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento calcolati sulla base delle informazioni disponibili nel 20X0 e, in particolare, del tasso di interesse nominale del 2,5% vigente nel 20X0.

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per interessi passivi e capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	$b = a \times 3,0306\%$	c	$d = a + b + c$
20X0	985,00	29,85	(25,00)	989,85
20X1	989,85	30,00	(25,00)	994,85
20X2	994,85	30,15	(1.025,00)	0,00

Il tasso di interesse effettivo del 3,0306% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti per interessi e capitale futuri nel periodo 20X0-20X2 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di € 985:

$$985 = 25 / (1,030306)^1 + 25 / (1,030306)^2 + 1.025 / (1,030306)^3$$

Le scritture contabili relative all'operazione, ipotizzando che il finanziamento sia erogato da una banca, sono le seguenti nell'esercizio 20X0:

01.01.20X0		Dare	Avere
Rilevazione iniziale del finanziamento passivo			
C) IV)	Disponibilità liquide	1.000,00	
D) 7)	Debiti verso fornitori (per costi di transazione)		15,00
D) 4)	Debiti verso banche		985,00
31.12.20X0		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	29,85	
D) 4)	Debiti verso banche		29,85
D) 4)	Debiti verso banche	25,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		25,00

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento calcolati sulla base delle informazioni disponibili nel 20X1 e, in particolare, sulla base del tasso di interesse nominale del 2,7% vigente nel medesimo esercizio.

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per interessi passivi e capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 3,2322%	c	d = a + b + c
20X0	985,00	29,85	(25,00)	989,85
20X1	989,85	32,00	(27,00)	994,85
20X2	994,85	32,15	(1.027,00)	0,00

Il nuovo tasso di interesse effettivo del 3,2322% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri (interessi e capitale) nel periodo 20X1-20X2 al valore contabile netto di € 989,85 rilevato alla data immediatamente precedente a quella di variazione del tasso di interesse (nell'esempio alla chiusura dell'esercizio 20X0):

$$989,85 = 27 / (1,032322)^1 + 1.027 / (1,032322)^2$$

Gli interessi passivi da iscrivere nel conto economico che maturano nel 20X1 al nuovo tasso di interesse effettivo del 3,2322% sono pari a € 32,00 (contro € 30 prevedibili nel 20X0) e gli interessi nominali incassati sono pari a € 27 (contro € 25 prevedibili nel 20X0).

Le scritture contabili relative all'operazione sono le seguenti nell'esercizio 20X1:

31.12.20X1		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	32,00	
D) 4)	Debiti verso banche		32,00
D) 4)	Debiti verso banche	27,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		27,00

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento calcolati sulla base delle informazioni disponibili nel 20X2 e, in particolare, sulla base del tasso di interesse nominale del 3,2% vigente nell'esercizio 20X2.

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per interessi passivi e capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 3,7353%	c	d = a + b + c
20X0	985,00	29,85	(25,00)	989,85
20X1	989,85	32,00	(27,00)	994,85
20X2	994,85	37,15	(1.032,00)	0,00

Il nuovo tasso di interesse effettivo del 3,7353% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti futuri nel periodo 20X2 al valore contabile netto di € 994,85 rilevato alla data immediatamente precedente a quella di variazione del tasso di interesse (nell'esempio alla chiusura dell'esercizio 20X1):

$$994,85 = 1.032 / (1,037353)^1$$

Gli interessi passivi da iscrivere nel conto economico che maturano nel 20X2 al nuovo tasso di interesse effettivo del 3,7353% sono pari a € 37,15 (contro € 32,15 prevedibili nel 20X1) e gli interessi nominali pagati sono pari a € 32 (contro € 27 prevedibili nel 20X1).

Le scritture contabili relative all'operazione sono le seguenti nell'esercizio 20X2:

31.12.20X2		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	37,15	
D) 4)	Debiti verso banche		37,15
D) 4)	Debiti verso banche	32,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		32,00
Rimborso della quota capitale a scadenza			
D) 4)	Debiti verso banche	1.000,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		1.000,00

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Le considerazioni svolte di seguito hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte fatte dall'OIC e non sono parte integrante dell'OIC 19.

1. L'OIC ha aggiornato il principio contabile OIC 19 per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE. L'articolo 12, comma 3, del Decreto legislativo dispone che *“l'Organismo Italiano di Contabilità, aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9 bis comma 1 del D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”*.
Nella nuova versione dell'OIC 19:
 - è stata recepita l'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e la valutazione dei debiti, a tal fine sono state riportate le definizioni fornite dai principi contabili internazionali IAS-IFRS omologati nell'Unione europea a cui il Codice civile impone di fare riferimento, declinandone gli aspetti applicativi e interpretativi nel corpo del principio, nonché negli esempi illustrativi;
 - sono state dettate le regole conseguenti all'introduzione dell'obbligo, previsto per i crediti e i debiti (ma non per i titoli di debito), di tenere conto del *“fattore temporale”* nella valutazione al costo ammortizzato; in particolare da tale previsione discende il procedimento di attualizzazione dei debiti utilizzando il tasso di interesse di mercato in sede di rilevazione iniziale quando il tasso di interesse desumibile dal contratto o dall'operazione si discosti significativamente dal tasso di interesse di mercato, sempreché gli effetti dell'attualizzazione producano effetti rilevanti sul bilancio;
 - la struttura del principio, coerentemente con la diversa disciplina applicabile, contempla la distinzione tra bilanci redatti in forma ordinaria, bilanci redatti in forma abbreviata e bilanci delle micro-imprese in appositi sotto-paragrafi dei capitoli dedicati alla classificazione e al contenuto delle voci, alla rilevazione iniziale, alla valutazione successiva e all'informativa di nota integrativa;
 - è stata riordinata la forma della trattazione, ove necessario, in relazione alle novità e ad un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali.
2. Nel caso dei debiti valutati al costo ammortizzato, tra le norme derivate dagli IAS-IFRS non sono state incluse le regole di rilevazione iniziale dei debiti al *fair value* previste dallo IAS 39 perché il D.lgs. 139/2015 introduce l'iscrizione al *fair value* solo per gli strumenti derivati. Pertanto, mentre nel sistema IAS/IFRS il costo ammortizzato è un criterio di valutazione, nel codice civile esso costituisce un criterio di rilevazione. Questa asimmetria regolamentare è stata mitigata dalla previsione nell'art. 2426 n. 8 del codice civile dell'obbligo di tenere conto del *“fattore temporale”* (ossia determinare il valore attuale) quando i crediti ed i debiti non sono produttivi di interessi ad un tasso di mercato (vedi Relazione Illustrativa al D.lgs. 139/2015). A ben vedere, tuttavia, questa diversità tra principi IAS/IFRS e norme codicistiche nella realtà delle imprese industriali e commerciali è più formale che sostanziale. Infatti, il prezzo della transazione è quello che guida l'iscrizione di un debito da valutare al costo ammortizzato sia nel sistema IAS/IFRS (cfr. AG64 IAS 39) che in quello del codice civile. Nel caso di un debito a lungo termine che non comporta interessi di mercato, il valore attuale al tasso di mercato determina il valore di iscrizione del

debito da valutare al costo ammortizzato, sia nel sistema IAS/IFRS (cfr. AG64 IAS 39) che in quello del codice civile. Questa coincidenza è sostanzialmente dovuta alla circostanza che non è disponibile un mercato attivo al quale fare riferimento per determinare il *fair value* dei debiti commerciali.

3. Il principio fornisce indicazioni sull'applicazione delle norme del Codice civile relative al principio generale della rilevanza, secondo cui *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione (art. 2423, comma 4, c.c.)*. In particolare, poiché il principio prevede che, generalmente, il criterio del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione può non essere applicato:
 - a. ai debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi; o
 - b. nel caso di debiti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

Coloro che decidono di fare uso di queste semplificazioni devono darne notizia in nota integrativa.

4. Il principio, inoltre, fornisce indicazioni sull'applicazione del principio generale di redazione del bilancio che prevede che *“la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”* (art. 2423-bis, n. 1-bis), c.c.) con riferimento alla differenza iniziale positiva o negativa che in caso di attualizzazione si determina dal confronto tra le disponibilità liquide ricevute ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri. In applicazione di tale norma, la società valuta gli specifici fatti e circostanze che caratterizzano il contratto o l'operazione, ponendo particolare attenzione alle ragioni sottostanti alla scelta delle parti di concludere un contratto o un'operazione che prevede un tasso di interesse significativamente diverso da quello di mercato. Tale analisi può in alcuni casi portare a concludere che tale differenza iniziale non abbia natura di provento od onere finanziario di conto economico. In proposito il principio affronta i casi del finanziamento infruttifero o a tassi inferiori al mercato erogato dalla società controllante alla controllata.
5. Nel caso di società che redigono il bilancio in forma abbreviata e di micro-imprese, l'inclusione tra i risconti attivi dei costi di transazione iniziali risponde a criteri di omogeneità di trattamento rispetto a quanto previsto per gli aggi e i disaggi sui prestiti obbligazionari e a quanto previsto nella nuova versione dell'OIC 24 “Immobilizzazioni Immateriali”, che non consente più l'iscrizione dei costi di transazione iniziale tra le immobilizzazioni immateriali.
6. Tenuto conto del livello di novità introdotto dal D.lgs. 139/2015, sono stati forniti diversi esempi illustrativi delle nuove regole di rilevazione e valutazione dei debiti. Ancorché tali esempi non costituiscono parte integrante del principio, il loro obiettivo è quello di individuare nella pratica le tecniche da utilizzare per l'applicazione della nuova disciplina.
7. Nel corso della consultazione, alcuni commentatori hanno richiesto all'OIC di prevedere le modalità di contabilizzazione delle ristrutturazioni del debito per le imprese che applicano il costo

ammortizzato (imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria e quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata ed hanno optato per l'applicazione del costo ammortizzato). Per recepire tale commento l'OIC ha deciso di introdurre nel presente principio contabile la disciplina di come contabilizzare una modifica sostanziale dei termini contrattuali di un debito esistente o di parte dello stesso, ciò per consentire alle imprese interessate di contabilizzare tale fattispecie già nel bilancio 2016.

8. In merito alle disposizioni transitorie di prima applicazione, coerentemente con quanto disposto dal D.lgs. 139/2015, gli effetti derivanti dall'adozione del criterio del costo ammortizzato possono essere rilevati prospetticamente e quindi le nuove norme applicate ai debiti iscritti in bilancio a partire dalla data di prima applicazione. Nel caso in cui l'impresa decida di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato retroattivamente a tutti i debiti iscritti in bilancio alla data di prima applicazione.
9. A regime, la facoltà di applicare prospetticamente il criterio del costo ammortizzato è stata consentita anche: a) alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese che decidano di optare per il criterio del costo ammortizzato allo scopo di non imporre oneri eccessivi; e b) alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata o alle micro-imprese che diventino società che devono redigere il bilancio in forma ordinaria perché tale fattispecie è assimilabile a quella disciplinata dalle norme transitorie del D.lgs. 139/2015.

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 29 dicembre 2017

10. Con riferimento all'emendamento al paragrafo 21A l'OIC ha ritenuto opportuno chiarire la corretta classificazione di un debito commerciale scaduto, che a seguito di una rinegoziazione, diventa a lungo termine.
11. L'OIC ha rilevato che il paragrafo 21 dell'OIC 15 "Crediti" prevede che "La classificazione dei crediti tra l'attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio dell'esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della "destinazione" (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria. [...]".
12. L'OIC ha osservato l'assenza, nell'OIC 19 "Debiti", di una disciplina simile a quella dell'OIC 15, che guidi il redattore del bilancio nella classificazione di un debito di natura commerciale scaduto e rinegoziato a lungo termine. L'OIC ha, pertanto, ritenuto necessario inserire il paragrafo 21A nell'OIC 19 per chiarire che la classificazione di un debito deve essere effettuata sulla base della natura (o dell'origine) dello stesso rispetto alla gestione ordinaria.
13. L'OIC ha abrogato l'OIC 6 "Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio" e ha emendato l'OIC 19 "Debiti" modificando i paragrafi 73 e 85 ed aggiungendo i paragrafi 73A, 73B, 73C, 81A e l'Appendice A sulla base delle seguenti considerazioni.
14. L'OIC nel corso del 2017 ha avviato la revisione dell'OIC 6 "Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio" e, a tal fine, ha pubblicato un questionario per individuare eventuali difficoltà e problemi applicativi relativi al principio in questione.

15. La maggioranza dei partecipanti al questionario ha evidenziato la presenza di problemi legati all'applicazione del principio; in particolare con riferimento all'esistente asimmetria nel trattamento contabile dei costi di transazione di un'operazione di ristrutturazione del debito, tra società che adottano il metodo del costo ammortizzato e società che non lo adottano. Ciò in quanto queste ultime contabilizzano i suddetti costi integralmente nell'esercizio di loro sostenimento mentre gli utili derivanti dall'operazione di ristrutturazione del debito sono contabilizzati secondo un criterio di competenza, secondo l'OIC 6.
16. L'OIC, al fine di colmare tale asimmetria contabile, ha previsto che le società che non applicano il costo ammortizzato imputino i costi di transazione di un'operazione di ristrutturazione del debito a conto economico nell'esercizio in cui viene ricevuto il beneficio. Quindi in caso di "riduzione del debito", i costi di transazione saranno imputati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio. Negli altri casi (e.g. riduzione degli interessi; modifica della tempistica originaria dei pagamenti), i costi saranno iscritti tra i risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito. Negli esercizi successivi i risconti attivi saranno addebitati a conto economico lungo la durata residua del debito e ne sarà valutata la recuperabilità.

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 4 maggio 2022

17. La direttiva 34/2013 prevede che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria (holding finanziarie) non possono avvalersi delle agevolazioni previste per le micro imprese.
18. La normativa nazionale non prevedeva tale indicazione. Pertanto, l'art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 2 numero c) dopo il quarto comma dell'articolo 2435-ter ha aggiunto il seguente:

«Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D»;

Per recepire tale modifica normativa l'OIC ha integrato il paragrafo 37 del presente principio prevedendo che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti passivi nella voce D "Debiti".

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento all'emendamento emesso in data 19 aprile 2023

19. Al fine di evitare incoerenze tra le disposizioni dell'OIC 34 "Ricavi" e quelle degli altri principi contabili, l'OIC ha emendato il paragrafo 38 dell'OIC 19 "Debiti" al fine di prevedere un trattamento contabile dei costi per l'acquisto di beni e servizi simmetrico a quello previsto per la rilevazione dei ricavi per vendite di beni e prestazione di servizi dell'OIC 34.

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento all'emendamento emesso in data 18 marzo 2024

20. Gli emendamenti ai paragrafi 66 e 72 dell'OIC 19 sono stati formulati a seguito della pubblicazione dell'OIC 34 "Ricavi". Per maggiori dettagli sulla portata della modifica si rimanda al paragrafo 16 delle Motivazioni alla base delle decisioni assunte dell'OIC 15 "Crediti".